



COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA

Provincia di Varese

Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione AUGURI IN PIAZZA

Art. 1-Oggetto e finalità.....	2
Art. 2-Competenze	2
Art. 3-Definizione della fiera.....	2
Art. 4-Espositori e operatori ammessi.....	2
Art. 5-Definizione di "Hobbista"	2
Art. 6-Categorie merceologiche ammesse	3
Art. 7-Localizzazione ed articolazione della fiera	3
Art. 8-Modalità di partecipazione	3
Art. 9-Accoglimento delle domande.....	4
Art. 10-Commissione	4
Art. 11-Disciplinazione vendita	4
Art. 12-Assegnazione delle aree espositive	5
Art. 13-Diritti di segreteria	5
Art. 14-Norme di comportamento	5
Art. 15-Supervisione a cura del Comune.....	6
Art. 16-Foro competente.....	6
Art. 17-Disposizioni finali.....	6

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 03/05/2022.

Art. 1-Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale, l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione denominata "Auguri in piazza" che si svolge annualmente nei giorni di sabato e domenica della settimana antecedente la festività dell'Immacolata Concezione (8 dicembre).
2. La manifestazione, nell'interesse della comunità e del territorio amministrati, sulla base delle proprie competenze e delle finalità dello statuto, offre la possibilità di operare per la promozione turistica, commerciale, artigianale e culturale del territorio.

Art. 2-Competenze

1. Le competenze in materia spettano al Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile, Ufficio Turistico, individuato ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Art. 3-Definizione della fiera

1. L'evento prevede l'organizzazione di un "mercato" destinato a hobbisti ed Enti del terzo settore, nonché ad operatori commerciali ed è caratterizzato da settore merceologico misto (alimentare e non), con la prevalenza di spazi dedicati a prodotti di artigianato artistico e piccoli manufatti.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare la rispondenza della merce esposta dai singoli operatori alla tipologia di cui al comma 1, selezionati tramite valutazione della commissione come specificato all'art. 10.

Art. 4-Espositori e operatori ammessi

1. Sono ammessi all'evento gli espositori delle categorie nel seguente ordine di priorità e con le percentuali di posti riservati di seguito indicate:
 - 1) gli enti sociali del terzo settore (sportivi, culturali, giovanili, ecc.) e i gruppi informali senza scopo di lucro, quali associazioni di volontariato, scuole di ogni ordine e grado, Onlus, aventi sede o meno nel Comune di Porto Valtravaglia – POSTI DISPONIBILI 20% dei posti individuati;
 - 2) Artigiani (arrotini, ombrellai, ritrattisti, incisori di oggetti) e produttori agricoli che producono e/o vendono prodotti tipici del territorio locale – POSTI DISPONIBILI 25% dei posti individuati;
 - 3) Artigiani (arrotini, ombrellai, ritrattisti, incisori di oggetti) e produttori agricoli che producono e/o vendono prodotti tipici al di fuori del territorio locale – POSTI DISPONIBILI 20% dei posti individuati;
 - 4) gli operatori non professionali che svolgono attività commerciale in maniera occasionale (hobbisti), residenti o meno nel Comune di Porto Valtravaglia con una categoria merceologica legata al Natale – POSTI DISPONIBILI 25% dei posti individuati;
 - 5) gli operatori commerciali iscritti nel Registro delle Imprese per l'esercizio dell'attività, in possesso del titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche, aventi sede o meno nel Comune di Porto Valtravaglia, i cui prodotti articoli riguardino il tema natalizio, elencati nel successivo articolo 6 – POSTI DISPONIBILI 10% dei posti individuati.
2. Gli organizzatori, compatibilmente con gli spazi disponibili, garantiscono pari opportunità di accesso e che le condizioni per la partecipazione dei singoli espositori alla manifestazione fieristica rispondano a criteri di trasparenza e non contengano clausole discriminatorie.

Art. 5-Definizione di "Hobbista"

1. E' definito *hobbista* l'operatore non professionale che non esercita alcuna attività commerciale, ma vende, baratta, propone o espone, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore prodotte dal suo ingegno e fantasia.
2. Gli hobbisti possono esporre, per il libero scambio e la vendita estemporanea, prodotti dell'ingegno e della creatività realizzati da loro stessi.

Art. 6-Categorie merceologiche ammesse

1. Per le attività commerciali e gli ambulanti in possesso del titolo abilitativo al commercio su aree pubbliche, sono ammesse le categorie merceologiche di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- prodotti tipici di artigianato artistico (ceramica, legno, vetro, cuoio, rame, ferro battuto, ecc...);
- prodotti di antiquariato e oggetti da collezione;
- prodotti dolciari tipici della tradizione natalizia;
- prodotti artigianali legati al natale, addobbi e piccoli manufatti;
- quadri, pitture, sculture realizzate a mano;
- fiori e piante fresche;
- prodotti di bigiotteria artistica.

2. Gli hobbisti non possono vendere opere di pittura, scultura ed oggetti di antichità che abbiano interesse storico o archeologico.

3. Non è ammessa la presenza e la vendita di:

- Fuochi d'artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette ed altri tipi di proiettili, pistole ad acqua e di qualsiasi altro tipo;
- Biglietti della lotteria o affini, oroscopi;
- *Slot machines*, *video lottery* e scommesse;
- Merci che risultassero offensive del pubblico decoro;
- Merci tipiche dei mercati settimanali o abitualmente poste in vendita in essi;
- Apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV e HIFI);
- Tutti gli articoli che, ad inappellabile giudizio dell'organizzatore, non siano ritenuti inerenti al carattere ed alle finalità della manifestazione.

Art. 7-Localizzazione ed articolazione della fiera

1. La fiera si svolge su area pubblica o aperta al pubblico nel territorio del Comune di Porto Valtravaglia, annualmente individuata in apposita planimetria redatta dall'ufficio tecnico comunale.

2. Nelle suddette aree è fatto divieto di circolazione e di sosta, con rimozione forzata, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dei giorni di svolgimento della fiera, fatta eccezione per i mezzi autorizzati, i mezzi di soccorso e quelli delle forze dell'ordine.

Art. 8-Modalità di partecipazione

1. La domanda di partecipazione, redatta utilizzando il modello all'uopo predisposto e scaricabile dal sito internet istituzionale www.comune.portovaltravaglia.va.it, deve essere inoltrata entro il termine annualmente stabilito, scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:

- tramite consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Porto Valtravaglia - Piazza Imbarcadere n. 11 21010 PORTO VALTRAVAGLIA (E' preferibile fissare appuntamento da concordare al n. 0332/543811);
- tramite spedizione a mezzo Raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di Porto Valtravaglia - Piazza Imbarcadere n. 11 21010 PORTO VALTRAVAGLIA, allegando fotocopia documento di riconoscimento. Ai fini dell'ammissione farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante;
- per via telematica all'indirizzo comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.it, facendo fede per l'ammissione la data di invio (nel caso di invio tramite posta elettronica non certificata, occorre verificare telefonicamente al n. 0332/543821 l'effettivo ricevimento e protocollazione della domanda).

2. Nella domanda dovrà obbligatoriamente essere indicata la partecipazione ad una sola giornata a scelta tra il sabato o la domenica. Tali domande saranno considerate solo dopo l'assegnazione di quelle che prevedono la partecipazione ad entrambe le giornate e solo nel caso disponibilità dei posti.

3. Nel caso di domanda incompleta, l'operatore dovrà produrre i documenti integrativi entro cinque giorni dalla richiesta di integrazione, inviata esclusivamente tramite posta elettronica.

4. Eventuali domande tardive saranno considerate solo nel caso di disponibilità dei posti.

Art. 9-Accoglimento delle domande

1. L'istruttoria delle domande, compresa l'eventuale richiesta di integrazione e/o chiarimenti, sarà svolta dall'ufficio turistico, appartenente all'area amministrativa contabile.
2. L'assegnazione del posteggio è effettuata ad insindacabile giudizio della commissione preposta di cui al successivo articolo 10.
3. La Commissione provvede a stilare la graduatoria degli operatori ammessi, tenendo conto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 4 e della data di presentazione della domanda fino ad esaurimento dei posti messi a disposizione per ciascuna categoria individuata.
4. Le domande escluse dalla graduatoria formeranno la lista di attesa utilizzabile in caso di disdetta e/o rinuncia degli assegnatari.
5. L'organizzatore comunicherà, a mezzo posta elettronica a tutti i soggetti che abbiano presentato la domanda di partecipazione, l'esito della selezione della procedura.
6. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 13.
7. Con la presentazione della domanda di partecipazione l'espositore dichiara di accettare senza riserve il presente Regolamento, nonché il giudizio insindacabile della Commissione valutatrice e la relativa decisione di ammissione o esclusione dalla manifestazione.
8. L'eventuale esclusione dalla manifestazione non darà diritto ad alcun indennizzo, rimborso delle spese sostenute o risarcimento di eventuali danni.
9. L'ammissione alla manifestazione per un'edizione non dà alcun diritto o preferenza per l'ammissione alle successive edizioni.
10. Sono escluse dalla valutazione della Commissione gli operatori che abbiano delle pendenze economiche con il Comune di Porto Valtravaglia alla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 10-Commissione

1. La selezione degli espositori è affidata ad una commissione valutatrice che opera sulla base del presente Regolamento.
2. La Commissione, nominata annualmente con atto del Responsabile dell'area amministrativa contabile, è composta da n. 3 membri e un segretario verbalizzante:
 - Assessore comunale con delega al turismo o suo delegato, Presidente
 - Presidente Pro Loco o suo delegato, membro esperto
 - Rappresentante associazioni locali o commercianti (non partecipanti all'evento), membro esperto
 - Responsabile area amministrativa contabile, segretario verbalizzante

Art. 11-Disciplina vendita

1. È fatto obbligo agli espositori di farsi carico delle eventuali autorizzazioni amministrative relative alla vendita e adeguarsi a tutte le normative vigenti in materia di vendita e sicurezza ed in particolare a quelle in tema di certificazione fiscale delle operazioni, seguendo le prescrizioni relative alla modalità di certificazione prescelta, a quelle relative la sicurezza dei prodotti alimentari, igienico-sanitarie e sulla sicurezza del luogo di lavoro, a quelle relative alla proprietà intellettuale, a quelle relative al commercio, tanto per esemplificare e non in via esaustiva.
2. La mancanza e/o la revoca e/o la scadenza delle autorizzazioni prescritte costituisce causa di esclusione dalla manifestazione degli espositori eventualmente già ammessi. In tale ultimo caso agli espositori non è riconosciuto alcun indennizzo o risarcimento, mentre l'organizzatore si riserva la richiesta di danni a quell'espositore che per mancanza del rispetto delle autorizzazioni amministrative o gravi colpe comporti, durante la manifestazione la chiusura dell'attività stessa dell'espositore, creando nocumento alla manifestazione e alla sua immagine. Si consiglia a tale proposito una verifica della documentazione necessaria con 60 giorni di anticipo rispetto all'apertura della manifestazione.

Art. 12-Assegnazione delle aree espositive

1. L'assegnazione della postazione viene effettuata dall'organizzatore nell'interesse generale della manifestazione, tenuto conto delle eventuali ripartizioni per settore merceologico. L'organizzatore si riserva il diritto di modificare l'ubicazione e il collocamento della postazione in un primo tempo assegnata, oppure di variare la conformazione o di modificare le dimensioni, qualora le circostanze lo richiedano, come spostare un espositore anche da una piazza all'altra al fine di garantire un'adeguata offerta merceologica nelle diverse aree interessate alla manifestazione.
2. Il Comune di Porto Valtravaglia non fornisce strutture espositive, attrezzature quali tavoli, panche, sedie, gazebo o lampade, né gli allacciamenti elettrici e idrici, nonché il servizio di smaltimento delle acque. Sono ammessi gli apparecchi a motore per la generazione di corrente elettrica oltre a batterie e accumulatori di energia elettrica.
3. E' obbligatorio, pena la revoca dell'assegnazione, il rispetto delle prescrizioni normative in materia di allacciamenti elettrici e idrici, il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle indicazioni aggiuntive che verranno comunicate dal Comune di Porto Valtravaglia.
4. Eventuali richieste particolari possono essere espresse in fase di iscrizione, ma sono da ritenersi puramente indicative, in quanto non costituiscono un obbligo per l'organizzatore e non possono in alcun modo condizionare l'assegnazione del posto.
5. L'assegnazione della postazione sarà valida ed avrà effetto solo per l'espositore ammesso a partecipare. Non è consentita la cessione totale o parziale, a qualsiasi titolo, anche gratuita, della postazione assegnata. In caso di accertata infrazione, le merci introdotte ed esposte abusivamente a seguito della cessione totale o parziale, potranno essere rimosse a rischio e spese del titolare della postazione.

Art. 13-Diritti di segreteria

1. Per la partecipazione è previsto il pagamento dei diritti di segreteria, uguale per tutti gli espositori, definiti annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Sono esentate dal pagamento della quota di iscrizione gli Enti sociali, culturali del terzo settore e i gruppi informali senza scopo di lucro.
3. L'organizzatore provvederà al rimborso dei diritti versati agli espositori non assegnatari di posto e conseguentemente non partecipanti, solo dopo lo svolgimento della manifestazione.
4. In caso di annullamento dell'evento per cause di forza maggiore, che si verificassero prima o dopo l'apertura, l'organizzatore non è tenuto ad alcun rimborso.
5. La mancata partecipazione non dà diritto al rimborso di quanto versato.
6. Gli espositori iscritti nel Registro delle Imprese per l'esercizio dell'attività sono soggetti al pagamento del Canone Unico Patrimoniale secondo le tariffe vigenti.

Art. 14-Norme di comportamento

1. La postazione assegnata deve essere restituita dagli espositori nelle stesse condizioni in cui è stata presa in consegna dagli stessi. Le eventuali spese di ripristino sono a carico degli espositori.
2. Tutti gli espositori devono curare la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti della propria postazione.
3. Gli espositori devono occupare la postazione prima dell'orario di apertura al pubblico della manifestazione e potranno liberarla solo al termine del suddetto orario, secondo gli orari che verranno stabiliti annualmente.
4. Il partecipante deve vigilare direttamente oppure a mezzo del personale dipendente, la propria postazione ed i prodotti nella stessa esposti e depositati.
5. Sono consentite nell'ambito della propria postazione le trasmissioni sonore, ivi compreso l'utilizzo di radioricevitori e di apparecchi televisivi, purché non arrechino disturbo sia agli espositori vicini, sia al pubblico, sia alla manifestazione in generale.
6. E' fatto obbligo ai partecipanti durante tutte le fasi dell'evento l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie e sulla sicurezza del luogo di lavoro, a quelle relative alla proprietà intellettuale, a quelle relative al commercio, tanto per esemplificare e non in via esaustiva.
7. E' fatto divieto altresì:
 - di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercato;

- di accensione di fuochi;
- di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante in caso di utilizzo di suolo pubblico;

Art. 15-Supervisione a cura del Comune

1. L'organizzatore provvede, pur senza assumere impegno o responsabilità di sorta, ad un'attività di supervisione e vigilanza del Mercatino e ad un servizio d'ordine tramite gli agenti di Polizia Locale, con espressa esclusione della custodia dei singoli spazi espositivi e del loro contenuto. Resta quindi inteso che l'espositore assume in proprio l'onere di custodire gli spazi espositivi ed il loro contenuto.
2. Il Comune di Porto Valtravaglia non assume, nei confronti degli espositori e/o dei terzi, alcuna responsabilità in ordine all'asportazione, furto, danneggiamento e incendio dei beni depositati, nel corso della manifestazione, all'interno dei singoli spazi espositivi e nelle aree limitrofe

Art. 16-Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Varese.

Art. 17-Disposizioni finali

Per quanto non disposto nel presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.